

Allegato "A" alla Delibera di Assemblea del giorno 28/10/2014

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1. - È costituita in San Floriano di San Pietro in Carignano (VR) l'associazione denominata "Associazione per la gestione della Scuola dell'Infanzia San Giovanni Battista di San Floriano".

Art. 2 - L'Associazione ha sede in San Floriano di San Pietro in Carignano (VR), Via Don Cesare Biasi n. 37.

Art. 3 - L'Associazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta ai sensi dell'art. 34 del presente Statuto.

Art. 4 - L'Associazione non ha scopo di lucro, ha una struttura democratica ed è retta dal presente Statuto nonché, per tutto quanto in esso non previsto, dagli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile.

Art. 5 - L'Associazione si propone di svilupparsi come espressione di una comunità di educatori, genitori, promotori e collaboratori che si sono assunti l'impegno di soddisfare un'esigenza sociale di libertà educativa e religiosa, riconosciute dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

L'Associazione intende conseguire il proprio scopo attraverso la gestione della scuola dell'infanzia denominata "Scuola dell'Infanzia San Giovanni Battista", che è stata riconosciuta paritaria, ai sensi e per gli effetti della legge n. 62

del 10.3.2000, con decreto ministeriale prot. n. 488\5483 del

28 febbraio 2001 e aderisce alla F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne) dal 1971.

Pertanto l'Associazione, attraverso la gestione della scuola dell'infanzia, ha lo scopo di garantire ai bambini il diritto ad un'educazione che favorisca lo sviluppo delle potenzialità affettive, sociali, cognitive, morali e religiose, ispirandosi alla concezione cristiana del Concilio Vaticano II, agli orientamenti pastorali della C.E.I., in particolare quelli per il decennio 2010\2020 e alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia.

Per attuare le finalità indicate, la scuola recepisce e fa proprio il progetto educativo della F.I.S.M. di Verona.

Art. 6 - L'immobile ove ha sede l'Associazione è di proprietà della Parrocchia di San Floriano che lo concede in comodato gratuito all'Associazione, per l'esercizio della propria attività, con specifico contratto stipulato a norma delle leggi vigenti.

Materiali, mobili e attrezzature varie sono di esclusiva proprietà dell'Associazione.

PATRIMONIO

Art. 7 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative dei Soci e contributi vari;
- beni mobili e immobili che dovessero essere intestati all'Associazione per donazione, liberalità e lasciti testa-

mentari;

- eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;

- contributi di enti pubblici statali, regionali, comunali e da erogazioni di enti o privati cittadini;

- proventi derivanti da iniziative proprie dell'Associazione.

Le quote associative annue, i contributi e le rette saranno stabiliti, di anno in anno, dal Comitato di gestione.

Le quote versate, in nessun caso rivalutabili, non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento, per qualsiasi causa, del rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione, né sono trasmissibili se non nel caso di successione per causa di morte.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge ovvero siano effettuati a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

È fatto obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi

di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale (intendendo per tali tutte quelle statutarmente previste).

Art. 8 - La chiusura dell'esercizio finanziario coincide con l'anno solare e l'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo dovrà essere convocata entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

SOCI

Art. 9 - L'Associazione è composta da Soci Ordinari e da Soci Onorari.

Sono Soci Ordinari tutti i genitori o tutori dei bambini iscritti e frequentanti la Scuola dell'Infanzia, in regola con il versamento delle quote e/o delle rette associative.

Sono Soci Onorari le persone riconosciute tali dal Comitato di Gestione con propria deliberazione, che abbiano acquistato particolari benemerienze nei confronti dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione implica l'accettazione piena e incondizionata di tutte le norme statutarie e regolamentari al fine di cooperare con lealtà al conseguimento delle finalità da queste enunciate.

La qualifica di Socio è personale e non può essere trasferita ad altri, nemmeno in caso di morte e deve risultare da apposito libro tenuto a cura del Comitato di Gestione.

ORGANI

Art. 10 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Comitato di Gestione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere (se nominato).

COSTITUZIONE E COMPITI DEGLI ORGANI

Art. 11 - L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci iscritti nell'apposito libro tenuto e aggiornato, annualmente e/o periodicamente, dal Comitato di Gestione.

L'Assemblea dei Soci

- elegge i membri elettivi del Comitato di Gestione;
- approva il bilancio consuntivo presentato dal Comitato di Gestione;
- esprime pareri, non vincolanti, sui programmi delle attività educative, sugli indirizzi didattici e sui contenuti degli stessi;
- delibera, fa proposte e fornisce pareri sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
- approva le modifiche statutarie;
- delibera l'esclusione dei Soci ai sensi dell'art. 28 e lo scioglimento anticipato dell'Associazione ai sensi dell'art. 33;
- delibera sugli argomenti che il Comitato di Gestione

ritiene di sottoporre alla sua approvazione.

Il diritto di voto in Assemblea è riservato unicamente ai Soci Ordinari iscritti nel libro dei Soci alla data della convocazione.

Hanno diritto di partecipare e intervenire in Assemblea, senza diritto di voto, i Soci Onorari, il personale scolastico docente e non docente, i membri del Comitato di Gestione che non siano Soci.

L'Assemblea, qualora lo ritenga necessario, può ammettere a partecipare e intervenire alla discussione, senza diritto di voto, anche soggetti terzi.

Art. 12 - Le assemblee sono convocate, anche fuori dalla sede dell'Associazione, dal Comitato di Gestione ogniqualvolta ve ne sia la necessità e, comunque, almeno due volte l'anno:

- all'inizio dell'anno scolastico, entro la fine del mese di ottobre, per l'elezione dei membri decaduti, dimessi e/o esclusi dei vari organi di propria competenza e per quant'altro sia ritenuto necessario;

- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione, tra l'altro, del bilancio consuntivo.

L'Assemblea viene convocata anche su richiesta motivata e firmata da almeno 1/3 (un terzo) dei Soci Ordinari; in questo caso la riunione dell'Assemblea deve essere convocata con le formalità di cui ai successivi commi e tenersi entro 20 (venti) giorni dalla data in cui la richiesta è stata protocolla-

ta presso la segreteria dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.

La convocazione viene effettuata mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi, con qualsiasi mezzo, a ciascun Socio almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Copia dell'avviso di convocazione sarà, altresì, affissa all'Albo dell'Associazione durante i 5 (cinque) giorni che precedono l'Assemblea.

Art. 13 - L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei Soci Ordinari in prima convocazione e, dopo almeno un'ora, in seconda convocazione con la presenza di qualsiasi numero di Soci Ordinari.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei Soci Ordinari presenti e aventi diritto al voto.

Ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta valida soltanto per l'Assemblea cui si riferisce.

Ogni Socio può avere una sola delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di Gestione; in sua mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di

entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

Il presidente dell'assemblea nomina un segretario, anche tra i non Soci, e, se ritiene il caso, anche due scrutatori.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Delle riunioni di Assemblea si redige apposito verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario della stessa.

Art. 14 - Fanno parte del Comitato di Gestione, con diritto di voto:

- 6 (sei) membri eletti dall'Assemblea tra i Soci;
- la Coordinatrice delle attività pedagogiche e didattiche (se soggetto diverso dal gestore della scuola dell'infanzia) la quale si asterrà dalle delibere riguardanti la sua persona;
- il Parroco pro tempore della Parrocchia di San Floriano;
- un rappresentante del consiglio pastorale della Parrocchia di San Floriano.

Se eletto al fuori dei propri membri, del Comitato fa parte, con diritto di voto deliberativo, anche il Presidente.

Qualora le sezioni della scuola dell'infanzia fossero più di

3 (tre) il numero dei membri elettivi aumenterà in ragione di 2 (due) per ogni ulteriore sezione.

Art. 15 - I membri del Comitato di Gestione eletti dall'Assemblea durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti.

Risulteranno eletti membri del Comitato di Gestione coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità risulterà eletto il maggiore di età.

Essi decadranno automaticamente dalla carica con la perdita della qualità di Socio.

I componenti del Comitato di Gestione che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dal Comitato stesso.

Qualora un componente elettivo del Comitato di Gestione venga eletto Presidente o Vice-Presidente o nominato Segretario o Tesoriere, la durata di tale incarico sarà indipendente rispetto alla durata in carica quale membro del Comitato stesso, ai sensi del comma 1.

Se durante il triennio viene a mancare per qualsiasi motivo uno degli membri elettivi, il Comitato di gestione, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendo convalida alla prima assemblea. Il nuovo eletto durerà in carica fino allo scadere del triennio.

Art. 16 - Il Comitato di Gestione

- elegge, anche al di fuori dei propri membri, il Presi-

dente;

- elegge, tra i proprio membri, il Vice Presidente e ne determina le competenze;

- nomina, anche al di fuori dei propri membri, il Segretario e, se necessario, il Tesoriere;

- redige i bilanci consuntivo e preventivo, nonché il rendiconto delle raccolte pubbliche di fondi;

- emana i regolamenti e le norme necessari per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione e della scuola;

- acquista e aliena beni mobili e immobili, accetta eredità e legati, determina l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;

- convoca le Assemblee;

- stabilisce l'ammontare delle quote associative, dei contributi, delle rette e delle quote di iscrizione alla scuola per i singoli esercizi, nonché le modalità del loro versamento;

- propone all'Assemblea dei Soci le modifiche statutarie che ritiene opportune;

- delibera le nomine del personale, i contratti di lavoro e tutto ciò che riguarda la gestione dei rapporti di lavoro;

- delibera le convenzioni con enti pubblici e soggetti privati;

• cura la regolare e ordinata tenuta del libro dei Soci,

provvedendo all'iscrizione e/o cancellazione dei nominativi

dei Soci Ordinari e dei Soci Onorari;

• approva il piano dell'offerta formativa e i percorsi

progettuali annuali, elaborati dal collegio docenti, tenendo

conto delle proposte dei genitori, coerentemente con il pro-

getto educativo F.I.S.M.;

• provvede, in generale, alla gestione amministrativa e

delibera su tutto ciò che dal presente Statuto non è espres-

samente riservato all'Assemblea.

Art. 17 - Il Comitato di Gestione si riunisce almeno una vol-

ta al mese o tutte le volte che il Presidente lo ritenga ne-

cessario, ovvero su richiesta di almeno 3 (tre) dei suoi mem-

bri.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato di Gestione

è richiesta la presenza di almeno la metà dei suoi membri e

le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunion-

ne. Non è ammessa la delega.

Art. 18 - La convocazione viene fatta mediante semplice comu-

nicazione scritta da inviarsi a ciascun membro almeno 5 (cin-

que) giorni prima di quello fissato per la riunione o, nei

casi di motivata urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima,

tramite posta ordinaria, telefax, posta elettronica o modali-

tà equipollenti all'indirizzo comunicato alla segreteria

dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la riunione.

Art. 19 - Il Comitato di Gestione è presieduto dal Presidente o, in sua vece, dal Vice-Presidente oppure dal componente più anziano d'età.

Della riunione del Comitato di Gestione si redige il verbale firmato dal presidente della riunione e dal Segretario.

Art. 20 - Il Presidente del Comitato di Gestione

- rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;

- presiede l'Assemblea dei Soci;

- convoca e presiede il Comitato di Gestione;

- cura l'esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci e dal Comitato di Gestione, provvedendo agli atti amministrativi necessari;

- eccezionalmente, nei casi di motivata urgenza, può esercitare i poteri del Comitato di Gestione, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione utile;

- stipula i contratti di lavoro e le convenzioni con enti pubblici e soggetti privati, previa deliberazione del Comitato di Gestione.

Il Presidente, salvo revoca anticipata da parte del Comitato di Gestione, dura in carica 3 (tre) anni e può essere confer-

mato più volte dal Comitato stesso.

In caso di assenza o impedimento sarà sostituito dal Vice Presidente.

Art. 21 - Il Vice Presidente

- esercita le competenze che il Comitato di Gestione ritenga opportuno assegnargli;
- sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Il Vice Presidente, salvo revoca anticipata da parte del Comitato di Gestione, dura in carica 3 (tre) anni e può essere confermato più volte dal Comitato stesso.

Art. 22 - Il Segretario

- redige i verbali delle riunioni del Comitato di Gestione;
- cura la regolare e ordinata tenuta dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato di Gestione;
- dirama gli avvisi di convocazione dell'Assemblea e del Comitato di Gestione.

Il Segretario resta in carica per il periodo stabilito al momento della nomina, salvo revoca anticipata da parte del Comitato di Gestione.

Nel caso in cui il Segretario sia stato scelto al di fuori dei componenti del Comitato di Gestione, egli potrà partecipare, con solo voto consultivo, alle riunioni di quest'ultimo.

Art. 23 - Il Tesoriere

- provvede all'ordinata tenuta della contabilità;
- emette i mandati di pagamento sottoscrivendoli unitamente al Presidente;
- tiene la cassa, preferibilmente a mezzo conto corrente bancario.

Qualora lo ritenga opportuno, il Comitato di Gestione può decidere di non nominare il Tesoriere e di affidarne le relative competenze al Segretario.

Se nominato, il Tesoriere resta in carica per il periodo stabilito al momento della nomina, salvo revoca anticipata da parte del Comitato di Gestione.

Nel caso in cui il Tesoriere sia stato scelto al di fuori dei componenti del Comitato di Gestione, egli potrà partecipare, con solo voto consultivo, alle riunioni di quest'ultimo.

Art. 24 - Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'associazione e i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di tre probiviri da nominarsi, uno da ciascuna delle parti in controversia e il terzo, con funzioni di presidente, dal Presidente della F.I.S.M. provinciale o da un delegato nominato dal Consiglio Direttivo. Essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura.

Art. 25 - Tutte le cariche sociali sono gratuite.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO, RECESSO ED ESCLUSIONE

Art. 26 - I Soci Ordinari perdono la loro qualifica di Socio

quando i figli, o minori sotto tutela, non siano più iscritti e frequentanti la Scuola dell'Infanzia.

Art. 27 - Ogni Socio può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione mediante comunicazione scritta.

Art. 28 - Il Socio che non rispetta gli impegni associativi o viola le norme etiche e/o statutarie può essere dichiarato escluso dall'Associazione con delibera dell'Assemblea ovvero, in caso di urgenza, con delibera del Comitato di Gestione, il quale richiederà la ratifica dell'operato alla prima Assemblea utile.

Art. 29 - I Soci che abbiano receduto e gli esclusi non hanno alcun diritto a ricevere, a qualsiasi titolo, quanto versato all'Associazione.

MODIFICHE DELLO STATUTO

Art. 30 - Il presente Statuto modifica e sostituisce il precedente e avrà efficacia dal momento dell'approvazione assembleare.

Art. 31 - Le modifiche dello Statuto sociale sono deliberate dall'Assemblea dei Soci appositamente convocata.

Il nuovo testo da adottare può essere proposto

- dal Comitato di Gestione;
- da tanti Soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) degli stessi.

Art. 32 - L'Assemblea straordinaria per le modifiche statuta-

rie delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci Ordinari presenti e aventi diritto al voto.

SCIoglimento

Art. 33 - Lo scioglimento anticipato dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria, su proposta del Comitato di Gestione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci Ordinari aventi diritto al voto.

Con la delibera di scioglimento l'Assemblea provvederà anche alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio ad altro ente non commerciale che svolga un'analogha attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

f.to il Segretario

f.to il Presidente

Leonardo Bartoli

Don Valerio Cantarini